



COMUNE DI FRATTA TODINA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 06-05-2020

OGGETTO: NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ISTITUITA DAL 01/01/2020 CON LEGGE 27/12/2019, N. 160. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Maggio alle ore 21:25, ha avuto inizio la seduta di Consiglio Comunale in modalità video conferenza in collegamento con il Sindaco e il segretario Comunale, presenti nella sede comunale, come da Decreto Sindacale n. 5 del 27-04-2020, per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

Risultano presenti in video conferenza con appello nominale i sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COATA GIANLUCA	Presente	7	PRIMIERA GIOVANNI	Presente
2	RELLINI LUCIA	Presente	8	SOCCOLINI GIANLUIGI	Presente
3	ROSATI MANUELA	Presente	9	PASCOCCI PAOLO	Presente
4	BISCOTTI VANIA	Presente	10	MORETTINI FABRIZIO	Presente
5	MASSETTI MATTEO	Presente	11	PANCRAZI PIER LUIGI	Presente
6	FALCONI ANDREA	Presente			

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0

Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, CINZIA STEFANANGELI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PASCOCCI PAOLO – MORETTINI FABRIZIO – ROSATI MANUELA

Sindaco: la pratica è stata discussa in Commissione e non ci sono state modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

PREMESSO:

- che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO:

- che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

- che terreni agricoli nel Comune di Fratta Todina sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina individuate dalla circolare n. 9 del 14/06/1993 e ribadito nel comma 758 della Legge di Bilancio 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti Beni merce), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

CONSIDERATO che, in base alle normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquote			Tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso – cat. A1 A8 A9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali

0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D" (escluso D10)
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili (Fabbricati ed Aree fabbricabili)

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 12 e n. 14 del 28/03/2019 con le quali venivano approvate rispettivamente le aliquote TASI ed IMU per l'anno 2019;

CONSIDERATO che sostanzialmente si intendono mantenere inalterate le aliquote IMU in vigore per l'anno 2019 andando a modificare soltanto quelle che sopperiscono alla eliminazione della TASI al fine di mantenere l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale propone al Consiglio Comunale per l'anno 2020 le aliquote e la detrazione per abitazione principale della nuova IMU, come di seguito riportato:

TIPO DI IMMOBILE	ANNO 2019		ANNO 2020
	IMU	TASI	Nuova IMU
Abitazione principale di lusso classificata cat. A1, A8 o A9 e relative pertinenze DETRAZIONE € 200,00	0,40%	0,20%	0,60%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce)	---	0,20%	0,20%
Beni strumentali all'attività agricola	---	0,10%	0,10%
Immobili appartenenti alla categoria D	0,90%	-	0,90%
Altri fabbricati ed Aree fabbricabili	1,00%	-	1,00%
Terreni Agricoli	Esenti	Esenti	Esenti

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

DATO ATTO:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'11/12/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/03/2020;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/04/2020;
- che con D.L. del 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto cura Italia) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/05/2020;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.*

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge

Presenti: n.11

Voti a favore: n.8

Astenuti: n. 3 (Pascocci, Pancrazi, Morettini)

DELIBERA

- 1) DI DETERMINARE per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare alla “nuova IMU” istituita con la Legge 27/12/2019, n. 160:

Tipo di immobile	ANNO 2019		ANNO 2020
	IMU	TASI	Nuova IMU
Abitazione principale di lusso classificata cat. A1, A8 o A9 e relative pertinenze DETRAZIONE € 200,00	0,40%	0,20%	0,60%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce)	---	0,20%	0,20%
Beni strumentali all'attività agricola	---	0,10%	0,10%
Immobili appartenenti alla categoria D	0,90%	-	0,90%
Altri fabbricati ed Aree fabbricabili	1,00%	-	1,00%
Terreni Agricoli	Esenti	Esenti	Esenti

2) DI DARE ATTO che i terreni agricoli nel Comune di Fratta Todina sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina individuate dalla circolare n. 9 del 14/06/1993 e ribadito nel comma 758 del della Legge di Bilancio 2020;

Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge

Presenti: n.11

Voti a favore: n.8

Astenuti: n. 3 (Pascocci, Pancrazi, Morettini)

3) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 27-04-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Maria Rita Pezzanera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 27-04-2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Dott.ssa Maria Rita Pezzanera

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
GIANLUCA COATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa CINZIA STEFANANGELI
